

2007-12-19 – CDF – Decretum Generale 'De delicto attentatae sacrae ordinationis muliebri'

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI

DECRETUM GENERALE
de delicto attentatae sacrae ordinationis muliebri

La Congregazione per la Dottrina della Fede, per tutelare la natura e la validità del sacramento dell'ordine sacro, in virtù della speciale facoltà ad essa conferita dalla suprema autorità della Chiesa (cfr. can. 30, *Codice di Diritto Canonico*), nella Sessione Ordinaria del 19 dicembre 2007, ha decretato:

Fermo restando il disposto del can. 1378 del *Codice di Diritto Canonico*, sia colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di ricevere il sacro ordine, incorre nella scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica.

Se colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna o se la donna che avrà attentato di ricevere l'ordine sacro, è un fedele soggetto al *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione resta riservata alla Sede Apostolica (cfr. can. 1423, *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*).

Il presente decreto entra immediatamente in vigore dal momento della sua pubblicazione su *L'Osservatore Romano*.

William Cardinale LEVADA
Prefetto

L. + S.

+ Angelo AMATO, S.D.B.
Arcivescovo titolare di Sila
Segretario

In Congr. pro Doctrina Fidei tab., n. 337/02